

Proposta N° 35

del 28 MAR. 2011

COMUNE DI VILLALBA
PROVINCIA DI CALTANISSETTA



ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

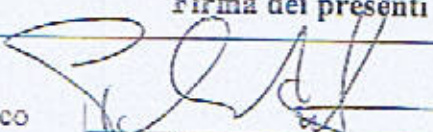
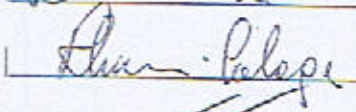
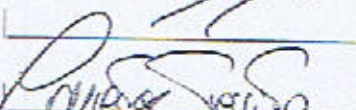
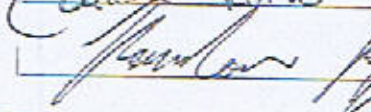
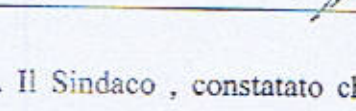
N. 34 del Reg. -

OGGETTO: Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.

Determinazione costi di esercizio e approvazione tariffe anno 2011.-

Data 28 MAR. 2011

L'anno duemilaundici il giorno VENDITO del mese di MARZO alle ore 15,10 seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

Nominativo	Carica	Firma dei presenti
1. PLUMERI	ALESSANDRO - Sindaco	
2. PLUMERI	CALOGERO Assessore	
3. DI VITA	ANTONIO "	
4. TERRITO	CONCETTA "	
5. TRAMONTANA	GIUSEPPE "	

Presiede il Sindaco Sig. Alessandro Plumeri.

Partecipa il Segretario del Comune D.ssa Maria Nicastro. Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Visto il Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 31/03/1999, esecutiva ai sensi di legge;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Dato atto che con decreto del Ministero dell'Interno in data 17 dicembre 2010 (G.U. n. 300 in data 24 dicembre 2010) è stato prorogato al 31 marzo 2011 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2011;

Visti:

- l'art. 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che, con modifica dell'art. 49, comma 1, del d.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ha disposto l'applicazione della tariffa rifiuti entro i termini previsti dal regime transitorio per l'integrale copertura dei costi;
- l'articolo 11 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 156, il quale stabilisce i termini per l'integrale copertura dei costi del servizio, fissandoli in otto anni (2007) per i comuni fino a 5.000 abitanti e i comuni che nel 1999 hanno registrato un tasso di copertura inferiore al 55% ed in sette anni (2006) per i restanti comuni;

Tenuto conto quindi che, sulla base della predetta normativa, la quale continua ad applicarsi in forza di quanto disposto dall'articolo 264, comma 1, lettera i) del d.Lgs. n. 152/2006, tutti i comuni a far data dal 1° gennaio 2008 avrebbero dovuto applicare la tariffa di igiene ambientale in luogo della tassa smaltimento rifiuti;

Richiamato l'articolo 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale dispone che, nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale":

- a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato da ciascun comune per l'anno 2006, resta invariato anche per gli anni 2007, 2008, e 2009;
- b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2, lettera d) e 57, comma 1, del decreto legislativo n. 22/1997;

Tenuto conto che allo stato attuale tale disposizione non è stata prorogata anche per l'anno in corso, per cui tutti i comuni, a decorrere dal 1° gennaio 2010, avrebbero dovuto applicare la tariffa ex art. 238 del d.Lgs. n. 152/2006 quale corrispettivo per il servizio di gestione dei rifiuti;

Visto l'articolo 5, comma 2-quater, del decreto legge n. 208 in data 30 dicembre 2008, recante *"Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente"*, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 3, del decreto legge n. 194/2009, il quale prevede la possibilità per i comuni, qualora il nuovo regolamento per la disciplina della tariffa di gestione dei rifiuti non sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2010, di adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

Tenuto conto che in materia di tariffa di igiene ambientale sussistono ancora notevoli profili di incertezza, alla luce del mancato completamento del quadro normativo previsto dal Codice ambientale approvato con il decreto legislativo n. 152/2006, e soprattutto della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 24 luglio 2009 che, avendo attribuito natura tributaria alla tariffa prevista dall'articolo 49 del d.Lgs. n. 22/1997 (Decreto Ronchi), impone l'obbligo al legislatore di rivedere la strutturazione normativa che presiede l'applicazione di questa entrata (IVA, riscossione, ecc.);

Valutato quindi che allo stato attuale non vi siano i presupposti normativi per procedere all'applicazione della tariffa di igiene ambientale quale corrispettivo dei costi di gestione del servizio rifiuti;

Visto il comma 2.1 della circolare n. 3/DF del 11/11/2010 prot. 23148 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale chiarisce che i Comuni che alla data del 31/12/2009 erano in regime di TARSU possono continuare ad applicare la TARSU utilizzando eventualmente, ai fini della determinazione delle tariffe, i criteri delineati nel D.P.R. n. 158 del 1999;

Ritenuto pertanto opportuno, in vista dell'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2011 e pur in assenza di una specifica disposizione di legge che autorizza i comuni ad applicare la tassa smaltimento rifiuti in luogo della tariffa ex art. 238 del d.Lgs. n. 152/2006, di adottare gli atti necessari per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti di cui al d.Lgs. n. 507/1993 per l'esercizio 2011 e propedeutici alla iscrizione nel bilancio dell'esercizio di riferimento delle relative previsioni;

Dato atto che eventuali interventi normativi comportanti la modifica del regime di prelievo per il servizio di smaltimento rifiuti che dovessero sopraggiungere successivamente all'approvazione del presente provvedimento e tali da imporre la revisione delle decisioni assunte saranno tempestivamente presi in considerazione;

Visto inoltre l'articolo 77-bis, comma 30, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale così dispone:

"Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)."

Preso atto quindi che resta invariato per i comuni il potere di deliberare aumenti tariffari legati alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 185 in data 14/11/1995, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le tariffe per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni per l'anno 1995;

Visto l'articolo 77-bis, comma 30, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale estende a tutto il triennio 2009-2011 la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essi attribuiti da legge dello Stato disposta dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, ad eccezione degli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani;

Dato atto quindi che, per quanto riguarda la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni, permane invariato il potere del comune di aumentare le tariffe, al fine di conseguire la integrale copertura dei costi del servizio;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla determinazione delle nuove tariffe della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 7, del decreto legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito in legge 28 febbraio 2001, n. 26, il quale prevede che, fino all'anno precedente a quello di applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 31, commi 7 e 23, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ovvero:

- criteri presuntivi per la determinazione delle tariffe di applicazione della tassa;
- possibilità di considerare l'intero costo di spazzamento dei rifiuti urbani esterni ai fini della determinazione del costo di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti in regime di privativa;

Ritenuto di: avvalersi della facoltà concessa dall'art. 1, comma 7, del D.L. n. 392/2000 e di considerare, nella determinazione del costo di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani in regime di privativa, l'intero costo di spazzamento delle strade;

Vista la nota della P.O. Il prot. N. 1316 del 02/3/2011, trasmessa a mezzo fax al Presidente dell'ATO CL 1 Ambiente S.p.A., con la quale si richiedono i dati per l'esercizio finanziario anno 2011;

Vista la nota dell'ATO CL 1 Ambiente S.p.A., a firma del liquidatore, prot. N. 1170 del 03/03/2011 avente ad oggetto "copertura tariffaria del costo del servizio RSU", pervenuta a questo ente in data 04/03/2011 prot. N. 1346;

Visto il prospetto riportato sotto l'allegato a) contenente il quadro dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani previsti per l'esercizio 2011, per un totale complessivo di Euro 251.152,62, come risulta dalla comunicazione dell'ATO CL1 S.p.A di Caltanissetta prot. N. 2229 del 23/06/2010 pervenuta a questo Ente in data 23/6/2010 prot. N. 4163;

Verificato che, sulla base delle attuali tariffe, il gettito della tassa smaltimento rifiuti è quantificato in € 84.207,00 oltre ad € 4.705,52 per ricavi CONAI, come risulta dalla comunicazione dell'ATO CL1 S.p.A di Caltanissetta prot. N. 2229 del 23/06/2010 pervenuta a questo Ente in data 23/6/2010 prot. N. 4163;

Considerato che dall'anno 1996 questo Ente non ha adeguato le tariffe TARSU;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire l'equilibrio di bilancio e di raggiungere l'obiettivo di integrale copertura dei costi del servizio, assicurare per l'esercizio 2011 una copertura dei costi di esercizio pari al 50,49%, corrispondente ad un gettito della tassa smaltimento rifiuti di € 122.100,15;

Valutato che tale obiettivo possa essere raggiunto mediante aumento delle tariffe nella misura del 45,00%;
Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'allegato prospetto contenente le tariffe della tassa smaltimento rifiuti per l'anno 2011 (allegato b);
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

DELIBERA

1. di confermare per l'esercizio 2011, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti di cui al d.Lgs. n. 507/1993 quale prelievo a copertura dei costi del servizio;
2. di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1, comma 7, del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392 e di considerare nella determinazione dei costi di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani in regime di privativa l'intero costo di spazzamento delle strade;
3. di approvare, in applicazione dell'art. 61 del D.Lgs. n. 507/1993, del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti e di quanto disposto al precedente punto 1), il quadro dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani così come risulta dall'allegato prospetto riportato sotto la lettera a) al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, per un totale complessivo di € 251.152,62;
4. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le tariffe della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni per l'anno 2011 così come riportate nel prospetto riportato sotto la lettera b) che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
4. di stimare in € 122.100,15 il gettito della tassa smaltimento rifiuti per l'anno 2011, derivante dall'applicazione delle tariffe sopra determinate;
5. di dare atto che la copertura dei costi del servizio viene garantita in misura pari al 50,49%;
6. di inviare entro 30 giorni la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 69, comma 4, del D.Lgs. n. 507/1993;
7. di inviare copia della presente deliberazione alla Società A.T.O. CL1 S.p.A. di Caltanissetta per provvedere all'adeguamento della TARSU per l'emissione del ruolo per l'anno 2011;
8. di pubblicare per estratto la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Allegato a) alla deliberazione di Giunta Comunale n. in data

Comune di VILLALBA (Prov. Caltanissetta)
UFFICIO TRIBUTI

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

**PROSPETTO DEI COSTI DI GESTIONE
E DIMOSTRAZIONE DELLA PERCENTUALE DI COPERTURA DEL SERVIZIO
ESERCIZIO 2011**

Ris. - Cap.	ENTRATE	Importo
	Tassa smaltimento rifiuti	84.207,00
	Agevolazioni tassa smaltimento rifiuti	
	Ricavi (Contributi CONAI)	4.705,52
	Rimborso Ministero dell'istruzione tassa rifiuti istituzioni scolastiche	
	Fondo IVA servizi non commerciali (per la parte relativa al servizio rifiuti)	
	TOTALE ENTRATE	88.912,52

Ris. - Cap.	SPESE	Importo
1090501	Personale e oneri contributivi (Int. 01)	88.960,77
	Personale addetto Ufficio Tributi Cat. (.....%)	
	Personale addetto al servizio smaltimento rifiuti Cat. (.....%)	
1090502	Acquisto di beni e materiale di consumo (Int. 02)	22.578,35
1090503	Prestazioni di servizi (Int. 03)	126.700,15
	Spese di raccolta e di smaltimento rifiuti	
	Compenso al concessionario per la riscossione della tassa	
	Costi amministrativi e di gestione vari	
1090505	Trasferimenti (Int. 05)	
	Rimborsi tassa smaltimento rifiuti	
	Rimborsi raccolta differenziata	
1090506	Interessi passivi e oneri finanziari diversi (Int. 06)	
	Interessi passivi su mutui	
1090507	Imposte e tasse (Int. 07)	14.913,25
	IRAP	
1090508	Oneri straordinari della gestione corrente (Int. 08)	
	TOTALE COSTI DI GESTIONE	251.152,62
	A dedurre costo dello spazzamento in misura pari al 0,00% (solo per i comuni che non si avvalgono della facoltà di considerare l'intero costo)	0,00
	TOTALE COSTI DI ESERCIZIO	251.152,62

RAPPORTO DI COPERTURA = $\frac{\text{ENTRATE} \times 100}{\text{SPESE}} = \frac{88.912,52 \times 100}{251.152,62} = 35,40\%$

Allegato b) alla deliberazione di Giunta Comunale n. in data

Comune di VILLALBA (Prov. Caltanissetta)
UFFICIO TRIBUTI

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

TARIFE IN VIGORE PER L'ANNO 2010

Cat.	Descrizione	Tariffa unitaria al mq.
1	Locali adibiti ad uso abitazione, garages, cantina, stalla, deposito ecc.	€ 0,646
2	Locali destinati ad uffici pubblici o privati a studi professionali, banche, ambulatori e simili	€ 1,033
3	Stabilimenti ed edifici industriali	€ 1,188
4	Locali destinati a negozi o botteghe ad uso commerciale od artigianato, a pubbliche rimesse, a deposito di merci e simili	€ 1,291
5	Alberghi, sale convegno, teatri, cinematografi, esercizi pubblici, osterie, trattorie, ristoranti, caffè, bar e simili	€ 1,188
6	Collegi convitti, pensioni, case di cura, per la parte in cui si producono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 3 D.M. 25 maggio 1969, e simili	€ 0,981
7	Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali, politiche e associazioni varie aventi fini costituzionalmente protette, scuole pubbliche e private	€ 0,362
8	Aree adibite a: campeggi, distributori di carburanti, stabilimenti balneari	€ 1,033
9	Altre aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi rifiuti	€ 0,646

Allegato b) alla deliberazione di Giunta Comunale n. in data

Comune di VILLALBA (Prov. Caltanissetta)
UFFICIO TRIBUTI

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

TARIFE ANNO 2011

Cat.	Descrizione	Tariffa unitaria al mq.
1	Locali adibiti ad uso abitazione, garages, cantina, stalla, deposito ecc.	€ 0,937
2	Locali destinati ad uffici pubblici o privati a studi professionali, banche, ambulatori e simili	€ 1,498
3	Stabilimenti ed edifici industriali	€ 1,723
4	Locali destinati a negozi o botteghe ad uso commerciale od artigianato, a pubbliche rimesse, a deposito di merci e simili	€ 1,872
5	Alberghi, sale convegno, teatri, cinematografi, esercizi pubblici, osterie, trattorie, ristoranti, caffè, bar e simili	€ 1,723
6	Collegi convitti, pensioni, case di cura, per la parte in cui si producono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 3 D.M. 26 maggio 1989, e simili	€ 1,422
7	Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali, politiche e associazioni varie aventi fini costituzionalmente protette, scuole pubbliche e private	€ 0,525
8	Aree adibite a: campeggi, distributori di carburanti, stabilimenti balneari	€ 1,498
9	Altre aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi rifiuti	€ 0,937

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;
Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal responsabile dell'Area II^ Finanziaria e Personale;

Visto il parere favorevole sulla regolarità contabile espresso dal responsabile dell'Area II^ Finanziaria e Personale;

con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione relativa all'oggetto.

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 u.c. del d.lgs. 267 del 18/8/2000.

La presente proposta di deliberazione è stata predisposta dall'Area Finanziaria e Personale su indicazione dell'Assessore al Bilancio.

L'Assessore al Bilancio e Finanze

Il Responsabile del Procedimento

PARERI

Sulla proposta di deliberazione sopra descritta, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08/06/1990, n. 142, recepito con l'art. 1, comma I°, lettera i) della L.R. 11/12/1991, n. 48;

- in ordine alla regolarità Tecnica si esprime parere favorevole

Vallalba, li 25/03/2011

Il Responsabile della P.O. II
Area Finanziaria e Personale
Giuseppe Plumeri

- in ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole

Vallalba, li 25/03/2011

Il Responsabile della P.O. II
Area Finanziaria e Personale
Giuseppe Plumeri

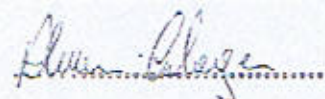
ANNOTAZIONI:

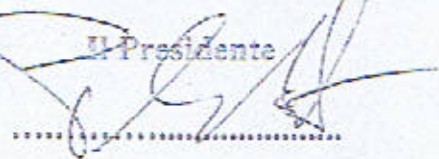
Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma:

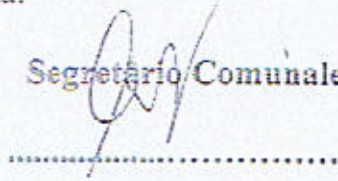
L'Assessore Anziano

Il Presidente

Segretario Comunale







Certificato di Pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

- E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal al.....

Dalla Residenza Municipale li

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Si attesta che la presente delibera e' stata trasmessa ai capigruppo consiliari con nota n..... del

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art.12, comma1, L.R. n.44/91);

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma2, L.R. n.44/91.

Li

Il Segretario Comunale
